



## **ORDINANZA N. 10 del 05/10/2018**

**OGGETTO:** MISURE STRUTTURALI PERMANENTI E TEMPORANEE OMOGENEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA E IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE PREVISTE DAL "NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NEL BACINO PADANO" SOTTOSCRITTO IN DATA 09/06/2017 DAL MATTM E REGIONE LOMBARDIA, PIEMONTE, VENETO ED EMILIA-ROMAGNA

POLIZIA LOCALE

Pratica trattata da:	Rossini William
Responsabile del Procedimento:	Rossini William
Dirigente Proponente:	BELOTTI MARIA ROSA



**Premesso** che al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;

**Considerato** che sono emerse, da parte degli Enti Locali coinvolti da fenomeni di accumulo e di aumento delle emissioni inquinanti, esigenze di interventi ulteriori, aventi carattere locale e temporaneo, rispetto alle misure strutturali già in essere, ed è quindi stato chiesto a Regione Lombardia di svolgere un ruolo di regia e coordinamento nell'attuazione di tali misure temporanee locali, al fine di garantire omogeneità di interventi;

**Rilevato** che il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sottoscritto a dicembre 2015, in cui sono stati definiti ulteriori impegni a tutela della qualità dell'aria, prevede, in particolare, che le parti favoriscano e promuovano l'attuazione di "misure d'urgenza omogenee e temporanee";

**Premesso** che per il raggiungimento delle sopraccitate finalità di contenimento dell'inquinamento dell'aria si è ritenuto opportuno concertare e condividere con il sistema delle autonomie locali le iniziative e le modalità attuative utili ad una migliore omogeneizzazione dei provvedimenti, mediante la sottoscrizione di un "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" sottoscritto in data 09/06/2017 dal MATTM e Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna;

**Considerato** che ai fini della costruzione di una procedura di attivazione di ulteriori misure locali e temporanee si individua il PM10 quale inquinante da monitorare in quanto presenta le maggiori criticità per il rispetto dei valori limite stabiliti dalle norme;

**Rilevato** che il Nuovo Accordo di Programma prevede che i dati, monitorati e validati da ARPA Lombardia, siano messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia. L'applicativo riporterà la media per provincia dei dati di PM10 rilevati quotidianamente dalle stazioni del programma di valutazione posizionate negli Agglomerati e nelle zone A e B, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

**Rilevato** che Regione Lombardia con deliberazione di Giunta Regionale n. X/6675 del 7/06/2017 ha approvato lo schema del suddetto "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" sottoscritto poi in data 09/06/2017 dal MATTM e Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, riportante le misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale;

**Rilevato** altresì che con deliberazione di Giunta Regionale n. 7095/2017, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano, è stato approvato un nuovo sistema di riferimento per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti comune a tutte le Regioni che lo hanno sottoscritto.

- La D.G.R. n°7095/2017 ha stabilito che le limitazioni di carattere temporaneo si applicano nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alla zona di Fascia 1 e 2 nel semestre invernale **dal 1 Ottobre al 31 Marzo e si articolano su due livelli al verificarsi del superamento continuativo del limite**



**giornaliero per il PM10 (50 µg/m3) registrato dalle stazioni di riferimento per più di 4 giorni (1° livello) o per più di 10 giorni (2° livello).**

- La D.G.R. n°7095/2017 stabilisce altresì che:
  - La verifica per stabilire l'attivazione viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
  - Le misure temporanee omogenee a carattere locale possono essere adottate anche da altri Comuni a titolo di adesione volontaria;
  - In tutti i casi le misure si attuano previa emanazione di ordinanza sindacale annuale da parte dei Comuni interessati, attuativa del provvedimento regionale.
- La D.G.R. n°449/2018 ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA), nel quale sono previste le misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera, in particolare la limitazione della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli più inquinanti, con il conseguente miglioramento dello stato della qualità dell'aria.
- La D.G.R. n°449/2018 – All.2 del PRIA 2018 stabilisce le modalità di limitazione della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli più inquinanti, integrando le disposizioni inerenti la circolazione dei veicoli di cui alle D.G.R. n°7635/2008, n°9958/2009, n°2578/2014, n°6675/2017 e n°7095/2017. In particolare a partire dal 01/10/2018:
- Le limitazioni inerenti i veicoli Euro 0 benzina e Euro 0-1-2 diesel si estendono a tutto l'anno, nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 07.30 alle ore 19.30, nei Comuni di Fascia 1 e 2 del territorio regionale;
  - È disposto il fermo della circolazione per i veicoli Euro 3 diesel nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 07.30 alle ore 19.30, nel periodo dal 1 Ottobre al 31 Marzo, nelle aree urbane dei Comuni appartenenti alla Fascia 1 e dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2 del territorio regionale.

**Vista** la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n° 24 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

**Viste** le D.G.R. n°7635/2008, n°9958/2009, n°2578/2014, n°6675/2017, n°7095/2017 e n°449/2018;

**Visto** il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa."

**Visto** l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

**ORDINA**

**I. MISURE STRUTTURALI PERMANENTI PER LA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE**

**A. AUTOVEICOLI EURO 0 BENZINA ED EURO 0-1-2 DIESEL**

A partire dal 1 Ottobre 2018 sono estese a tutto l'anno le limitazioni permanenti per gli autoveicoli Euro 0 Benzina e Euro 0-1-2 Diesel. Pertanto le limitazioni per queste tipologie di veicoli si applicano:

---

Il presente documento è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.



- dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno
- dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) e dalle ore 07.30 alle ore 19.30;
- nei Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 di Regione Lombardia

#### B. AUTOVEICOLI EURO 3 DIESEL

A partire dal 1 Ottobre 2018 le limitazioni permanenti per gli autoveicoli Euro 3 Diesel si applicano:

- dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno
- dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) e dalle ore 07.30 alle ore 19.30;
- nei Comuni di Fascia 1 e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2 (Comuni di Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano)

#### C. MOTOCICLI E CICLOMOTORI A DUE TEMPI EURO 0 e EURO 1

Per i motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 vige il divieto di circolazione permanente su tutto il territorio regionale (tutto l'anno, 24 ore su 24).

Le limitazioni per motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 1 si applicano:

- dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno
- dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) e dalle ore 07.30 alle ore 19.30;
- nei Comuni di Fascia 1 di Regione Lombardia.

Sono derogati e/o esclusi dal fermo della circolazione i veicoli di cui all'Allegato 1 della D.G.R. n°7095/2017, con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art.54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada

## II. MISURE STRUTTURALI PERMANENTI PER LA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE

Dal 1 Ottobre 2018 al 31 Marzo 2019

### A. 1° LIVELLO

Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m<sup>3</sup> per quattro giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti, **entreranno in vigore le seguenti misure definite di 1° livello** da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e giovedì), in aggiunta al divieto delle azioni previste dalle D.G.R. n°7635/2008, n°9958/2009, n°2578/2014, n°6675/2017, n°7095/2017 e n°449/2018:

- **1 limitazione all'utilizzo delle autovetture private di classe emissiva EURO 4 DIESEL in ambito urbano dalle ore 8.30 alle ore 18.30** Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui all'Allegato 1 D.G.R. n°7095/2017, con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art.54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada;
- **2 divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emmissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti **almeno per la classe 3 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Attuativo dell'art.290, c.4 del D.Lgs. n°152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;
- **3 divieto assoluto per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc..) di combustioni all'aperto** anche



relativamente alle deroghe consentite dall'art.182, c.6 bis del D.Lgs. n°152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. rappresentate dai piccoli comuni di residui vegetali bruciati in loco;

**-4 introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;**

**-5 divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;**

**-6 divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;**

**-7 invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;**

**-8 potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.**

#### **B. 2° LIVELLO**

**Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m3 per dieci giorni consecutivi**, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui dieci giorni antecedenti, **entreranno in vigore le seguenti misure definite di 2° livello** da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e giovedì), in aggiunta al divieto delle azioni previste dalle D.G.R. n°7635/2008, n°9958/2009, n°2578/2014, n°6675/2017, n°7095/2017 e n°449/2018 e a tutte le prescrizioni e divieti in dicati al precedente punto II.A:

**- 1 estensione delle limitazioni per i veicoli commerciali di classe emissiva EURO 4 DIESEL in ambito urbano dalle ore 8.30 alle ore 12.30.** Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui all'Allegato 1 D.G.R. n°7095/2017, con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art.54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada;

**- 2 divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti **almeno per la classe 4 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Attuativo dell'art.290, c.4 del D.Lgs. n°152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;

**- L'entrata in vigore delle misure di 1° e 2° livello è modificata, rispetto a quanto indicato ai rispettivi punti II.A e II.B a seguito di valutazioni condotte da ARPA Lombardia e pubblicate nel suddetto applicativo, sul sito istituzionale di Regione Lombardia, come segue:**

- Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì, l'analisi dei dati emessa da ARPA Lombardia evidenziasse una variazione in aumento del livello esistente, ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla giornata di controllo, dando adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

#### **SI RICORDA**

##### **Dove si applica il fermo**

- Si applica su tutti i tratti stradali situati nel territorio comunale comprese le strade provinciali e statali.

##### **Ad esclusione**

Il presente documento è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.



- delle autostrade;
- delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla D.G.R. 19709/2004;
- dei tratti di collegamento tra le autostrade e le strade R1 e gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni ferroviarie.

#### AVVERTE CHE

- **la sanzione prevista per l'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione contenute nella presente ordinanza, ad eccezione dei punti di cui al successivo comma varia da euro 75,00 a euro 450,00 ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale n°24/2006;**
- **l'inosservanza dei divieti e prescrizioni di cui ai punti II.A.2, II.A.3, II.A.4, II.A.5, II.A.6 e II.B.2 sarà punita, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. con sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di euro 500,00, con applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981;**

#### AVVISA CHE

Il rientro da un livello di criticità, qualunque esso sia, avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati ARPA Lombardia, si realizza una delle seguenti condizioni:

- La concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 microgrammi/m<sup>3</sup> e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- Si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 microgrammi/m<sup>3</sup> nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo;
- **Al verificarsi di una delle due condizioni di cui sopra, le misure adottate di 1° e/o 2° livello sono sospese a partire dal giorno successivo a quello di controllo.**

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani e con ogni mezzo a disposizione.

Il Corpo di Polizia Locale e gli organi di cui all'art. 12 del D.Lgs. n°285 del 30/04/1992 recante "Codice della Strada" cureranno l'osservanza delle presenti prescrizioni coadiuvato, se del caso, da tecnici abilitati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/2010 e ss.mm.ii.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 e ss.mm.ii.;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.



Sindaco  
BELOTTI MARIA ROSA